

N.4131/2004

13351/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 13.01.2004

DA

[REDACTED] (già [REDACTED]
[REDACTED].) P. [REDACTED] in persona del suo
Presidente dott. [REDACTED], con sede in [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Milano, via
Olmetto n.3, presso lo studio dell'Avv. Stefania Pattarini
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto
di citazione

ATTRICE *OP*

CONTRO

[REDACTED] C.F. [REDACTED], rappresentato e
difeso, per procura a margine della comparsa di risposta,
dall'Avv. Michele Primavera di Bari, elettivamente

domiciliato in Milano, via Corridoni, 1 presso lo studio dell'Avv. Livio Lamberti Bocconi

CONVENUTO

OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c..

CONCLUSIONI: per l'attrice, come da foglio allegato a verbale 06.07. 2006

CONCLUSIONI: per la convenuta, come da foglio allegato a verbale 06.07. 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.01.2004 la società [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. [redacted] premettendo:

-che in data 5.12.1996/25.01.1997 il convenuto aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita n. 32385 con Grand Hotel [redacted] - fusa per incorporazione (atto notaio [redacted], rep.3383/468 del 25.10.93) in [redacted] e [redacted]

- poi trasformatasi in [redacted] - per l'acquisto di quota di proprietà indivisa del complesso immobiliare e mobiliare (arredi e corredi) adibito ad uso albergo denominato [redacted] sito in [redacted] al prezzo di lire 24.201.680 (oltre IVA), con diritto di godimento perpetuo a tariffa agevolata delle suites nn.105/106, per

il periodo turnario cod.4, con annesso diritto di parcheggio per il corrispondente periodo su un posto auto;
-che il convenuta aveva versato l'importo di lire 5.760.000 alla sottoscrizione del preliminare, corrispondendo successivamente l'intero prezzo residuo mediante rate mensili;

-che constatato il rifiuto del promittente acquirente di addivenire al trasferimento definitivo della proprietà della quota immobiliare compromessa, [REDACTED] a mezzo lettera raccomandata a.r. in data 6.12.2002, aveva intimato al convenuto la stipula del definitivo, convocandolo presso lo studio del notaio [REDACTED] di Milano per il giorno 20.01.2003 alle ore 15,30, poiché la scelta del notaio spettava contrattualmente alla promittente venditrice;

-che il convenuto non si era presentato a tale appuntamento, rifiutandosi di adempiere l'obbligo di concludere il contratto;

tanto premesso, l'attrice - che precisava di aver sempre offerto e di continuare ad offrire banco iudicis al sig. Ciccolella quanto sopra compromesso - chiedeva l'emissione di sentenza costituiva del trasferimento di quota, pari a 0,74/1000 della comproprietà come sopra denominata e descritta nelle conclusioni assunte, con la condanna del convenuto a risarcire a [REDACTED] il danno nella misura da accertarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese.

Sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale: l'eccezione in via pregiudiziale e di rito sollevata da [REDACTED], è fondata.

Nessun dubbio sussiste sulla qualità di consumatore in capo al convenuto che risulta aver sottoscritto quale persona fisica, indipendentemente dall'attività di floricoltore svolta, una proposta contrattuale unilateralmente predisposta su formulario dalla professionista [REDACTED]. Trova dunque applicazione nel caso di specie la norma di cui all'art. 1469 bis terzo comma n. 19 c.c. - contenuta nel capo XIV bis aggiunto dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n.52, relativo ai "contratti del consumatore" - invocata specificamente dal convenuto, insieme con Direttive Comunitarie, sin dalla comparsa di risposta depositata in Cancelleria (cfr. pag. 2 e segg.) a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice ivi svolta e tempestivamente ribadita, ex art. 38 primo comma c.p.c., all'udienza di prima comparizione del 21.4.2004, per essere competente il Giudice di Trani - Sezione distaccata di Molfetta, dove il sig. [REDACTED] ha la propria residenza.

La disposizione in esame, che come è noto è norma processuale applicandosi così alle cause iniziate dopo la

sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima, come evidenziato dalle Sezioni Unite della S.C. nell'ordinanza sul regolamento di competenza n. 14669/2003, "si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto" (in senso conforme cfr. ordinanze: 2543/05; 13980/05; 13642/06).

Trattasi di interpretazione alla quale questo Giudice, condividendola, aderisce perché conforme alla Direttiva 5 aprile 1993, 93/13/CEE che ha inteso assicurare tutela ai consumatori nei contratti stipulati con professionisti, la cui applicazione la Corte di Giustizia delle Comunità Europee severamente sollecita evidenziando nelle proprie pronunce che "l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola vessatoria" (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenze 27.6.2000, 26.10.2006 -causa C-168/05).

Nello specifico, non può dubitarsi che l'art. 14 del "Contratto preliminare" sottoscritto dal convenuto, che testualmente prevedeva "Si conviene espressamente la competenza esclusiva del foro di Milano", sia una clausola da ritenersi per quanto detto, abusiva.

Né in proposito l'attrice ha fornito prova sulla trattativa individuale di detta clausola, ai sensi dell'art. 1469 ter IV comma, evidenziandosi che a tal fine non appare sufficiente la mera duplice sottoscrizione della stessa da parte del convenuto, come asserito da [REDACTED]

La Società attrice afferma che essa non si sarebbe avvalsa di tale clausola derogativa della competenza, limitandosi ad esercitare il diritto per contratto derivante (art. 13) di scegliere il notaio, nel caso specifico, il dott. [REDACTED] convenendo quindi il sig. [REDACTED] innanzi al Tribunale di Milano "perché questo è il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in contratto rimasta inadempita", si da applicare i criteri di legge per l'individuazione del foro di competenza territoriale.

Peraltro si è già osservato, trascrivendo l'ordinanza delle Sezioni Unite (fra l'altro espressa in relazione a [REDACTED] controversia introdotta dopo l'entrata in vigore della legge 6.2.1996 n.52 nascente dal recesso del consumatore da un contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà) e richiamando le successive sino ad oggi emesse, che poiché in tema di contratti tra il consumatore

ed il professionista, l'art. 1469 bis, terzo comma, n.19 c.c. stabilisce che il foro di residenza o domicilio eletto dal consumatore è esclusivo e speciale, deve presumersi vessatoria anche la clausola che stabilisca uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., se diversi da quello del consumatore (v. ordinanza n.13890/2005).

Per le considerazioni che precedono, si impone declaratoria di incompetenza territoriale a conoscere della presente controversia da parte dell'adito giudice, essendo competente il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta.

Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza e si distraggono in favore dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sez. IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere della presente causa, essendo competente il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta;

2) condanna la Società attrice alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. [REDACTED] che liquida in complessivi € 2.474,00 di cui: € 14,00 per spese, € 965,00 per diritti e € 1.495,00 per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F..

Così deciso in Milano il 4 dicembre 2006.

IL GIUDICE

(dot. Gianna Vallescura)

